



CONTRATTO DI LAVORO LA FLC CGIL AVVIA LA CONSULTAZIONE

Il 9 febbraio è stata sottoscritta tra ARAN e organizzazioni sindacali l'**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** del comparto "Istruzione e Ricerca" (Vedi link [Ipotesi CCNL 2016/2018](#)).

Il testo dell'Ipotesi di CCNL è ora al vaglio degli organi competenti previsti dalla legge (Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e Funzione Pubblica) per i **controlli di rito** prima della sottoscrizione definitiva.

Nel frattempo, la FLC CGIL ha avviato la **consultazione delle iscritte e degli iscritti**, come previsto dallo Statuto: "Per la FLC CGIL - si legge all'articolo 7 comma 1 lettera d - in assenza di accordo con le altre organizzazioni confederali di categoria sulle modalità di verifica del mandato delle lavoratrici e dei lavoratori, è vincolante il pronunciamento formalizzato degli iscritti".

La consultazione si concluderà il 20 marzo 2018.

Per la **FLC CGIL** sarà quindi **vincolante** ai fini della firma definitiva del CCNL il **pronunciamento** delle iscritte e degli iscritti. Inoltre, nelle nostre assemblee verranno comunque registrati anche il voto e le valutazioni dei partecipanti non iscritti.

La **macchina organizzativa** è già in moto a pieno regime.

Le **lavoratrici** e i **lavoratori** della scuola statale, degli atenei, degli enti di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica avranno dunque a disposizione uno **strumento di democrazia** e di **partecipazione attiva** alle scelte del proprio sindacato.



SCUOLA: [Scheda Ipotesi CCNL](#)

SCUOLA: [Scheda Retribuzioni e Arretrati](#)

UNIVERSITÀ: [Scheda Ipotesi CCNL](#)

UNIVERSITÀ: [Scheda Retribuzioni e Arretrati](#)

RICERCA: [Scheda Ipotesi CCNL](#)

RICERCA: [Scheda Retribuzioni e Arretrati](#)

AFAM: [Scheda Ipotesi CCNL](#)

AFAM: [Scheda Retribuzioni e Arretrati](#)



APE SOCIALE: SCADENZA DOMANDE 31 MARZO 2018. CIRCOLARE INPS n. 100

La circolare del MIUR 7673 autorizza il pensionamento dal 1 settembre 2018. È possibile presentare la domanda cartacea con la certificazione dell'INPS.

Con estremo ritardo il MIUR, giovedì 8 febbraio 2018, ha pubblicato la [nota 7673](#) che autorizza il personale della scuola a fruire del diritto all'istituto dell'Ape sociale, certificato dall'INPS, con cessazione dal servizio dal 1° settembre 2018.

La circolare autorizza gli interessati a produrre domanda cartacea all'istituto in cui si presta servizio, (all'USR per i dirigenti scolastici). Nella domanda si indicherà il possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale, certificato dall'INPS con apposita comunicazione.

È un provvedimento annunciato nella [nota 50436 del 23 novembre 2017](#) relativa alle dimissioni dal servizio, ma che avrebbe potuto essere licenziato in tempi più brevi, visto che l'autorizzazione ad andare in pensione è sempre dal 1° settembre 2018, come per tutti gli altri pensionamenti.

Per alcuni il provvedimento arriva a più di un anno dall'avvenuto riconoscimento del diritto da parte dell'INPS, per cui è necessario che il Ministero aggiorni l'applicazione per le dimissioni su istanze online introducendo, oltre ai normali requisiti di legge, i requisiti che discendono da normative che ormai stanno entrando nella normale prassi. Ci riferiamo all'APE di cui presto uscirà un nuovo decreto, ma anche al cumulo pensionistico e alla totalizzazione dei contributi, sempre più utilizzati dal personale della scuola per accedere al pensionamento.

- [nota 7673 del 8 febbraio 2018 cessazioni dal servizio scuola ape sociale](#)

APE VOLONTARIA E RITA: INDICAZIONI INPS PER ACCEDERE

La Legge di bilancio del 2018 ha fornito i finanziamenti a due Istituti previdenziali, l'APE volontaria e la RITA (quest'ultimo per gli iscritti a un Fondo di previdenza complementare, ma al momento non ci sono iscritti ad ESPERO con l'anzianità necessaria) che si vengono ad aggiungere a quello già in vigore dell'Ape sociale.

Questi istituti previdenziali per il momento sono finanziati fino al dicembre 2019.

Indice



Contratto di lavoro: la Flc Cgil avvia la consultazione	pag. 1	Concorso Docenti Abilitati: primi chiarimenti	pag. 3
APE sociale: scadenza domande	pag. 1	Le norme sui permessi elettorali per elezioni politiche e amministrative e referendum	pag. 4
APE volontaria e RITA: indicazioni INPS	pag. 2	Utilizzo delle scuole in occasione di elezioni e referendum	pag. 5
Concorso Riservato Abilitati 2018: speciale domande e risposte	pag. 2	Speciale "La Costituzione dei Diritti e del Lavoro"	pag. 5

L'INPS con apposita [circolare 28 del 13 febbraio 2018](#) fornisce le informazioni sui destinatari dell'APE volontaria e della RITA e su quali requisiti bisogna avere per richiederne la certificazione.

L'accesso all'APE volontaria e alla RITA non è disciplinato soltanto dai requisiti pensionistici, ma anche da complessi calcoli riguardanti la massa salariale che si mette a disposizione, pertanto è necessario che gli interessati si rivolgano al nostro patronato INCA CGIL per verificare la compatibilità della istanza che si vuole produrre.

Per informazioni, chiarimenti e consulenze è possibile rivolgersi presso le sedi dell'INCA CGIL in [Italia](#) e nel [mondo](#).

Diamo di seguito un breve sunto delle caratteristiche dell'APE volontaria e della RITA:

L'APE volontaria è un prestito fornito da un istituto finanziatore, scelto dal richiedente e corrisposto in quote mensili, sostitutive dell'assegno pensionistico fino alla maturazione dello stesso.

Per accedere all'APE volontaria bisogna avere almeno 63 anni di età e almeno venti anni di contribuzione entro il 31/12/2019 ed essere nella condizione di andare in pensione dopo 3 anni e 7 mesi dalla domanda. La restituzione del prestito avverrà, dopo l'effettivo pensionamento, in rate mensili che saranno decurtate dall'assegno pensionistico direttamente dall'INPS.

Per verificare di essere in possesso dei requisiti per accedere all'APE volontaria è necessario inoltrare apposita domanda all'INPS attraverso il patronato INCA CGIL. L'ente di previdenza provvederà al rilascio di apposita certificazione con la quale sarà possibile effettuare la domanda di dimissioni secondo le modalità fissate dal MIUR.

La RITA (Rendita Integrativa Transitoria Anticipata) è uno strumento di cui possono beneficiare gli aderenti ad un Fondo di previdenza complementare (Fondo Espero per i dipendenti della scuola) che possono vantare 5 anni di permanenza nel fondo ed almeno 20 anni di contribuzione INPS.

La RITA consente di anticipare le dimissioni dal lavoro fino ad un massimo di 5 anni rispetto all'età attualmente prevista per il pensionamento. Durante il suddetto periodo il lavoratore potrà usufruire di una rendita (mensile/bimestrale/trimestrale) erogata dal Fondo pensione il cui ammontare dipenderà esclusivamente dal capitale accumulato nel Fondo pensione.

La RITA, oltre a godere di particolari agevolazioni fiscali, può essere richiesta anche congiuntamente all'APE volontaria o all'APE sociale.

L'istituto dell'APE sociale continua ad essere in vigore.

L'APE Sociale ha la funzione di agevolare specifiche categorie di lavoratori che si trovano in situazioni di svantaggio, come disoccupati, invalidi o addetti a mansioni gravose, tra cui le [docenti della scuola dell'infanzia](#).

La Legge di bilancio per il 2018 ha introdotto, per le sole donne la riduzione del requisito contributivo di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.

È possibile richiedere la certificazione dei requisiti all'INPS, producendo domanda entro il prossimo 31 marzo 2018. È questa la data attualmente prevista sul sito Inps per chi perfezionerà i requisiti richiesti dall'accesso all'APE sociale entro il 31 dicembre 2018.

È importante per coloro che vogliono accedere a questa forma di pensionamento produrre istanza di accesso in tempi brevi, per poter rientrare nei fondi stanziati per il 2018.

- [circolare inps 28 del 13 febbraio 2018 anticipo finanziario a garanzia pensionistica ape](#)

CONCORSO RISERVATO ABILITATI 2018

SPECIALE DOMANDE E RISPOSTE

LE FONTI NORMATIVE

Legge 107/15

Dlgs 59/17

DM 995/17

DM 984/17

DDG 1 febbraio 2018

CHI PUÒ PARTECIPARE

Per la partecipazione al concorso **non sono previsti limiti di età** come stabilito dalla [legge 127/97](#) (art. 3 comma 6).

Al concorso potranno partecipare i **docenti in possesso dell'abilitazione/idoneità** per lo specifico insegnamento alla data del **31 maggio 2017**.

Per gli **ITP** il requisito di accesso è: essere inclusi, alla data del 31 maggio 2017, nelle graduatorie ad esaurimento o in quelle d'istituto di II fascia.

Per il **sostegno** è necessaria anche la **specializzazione**: i docenti specializzati potranno quindi presentare sia la domanda per il posto comune che quella per il sostegno.

Inoltre, possono presentare **domanda, con riserva**, anche coloro che stanno acquisendo il titolo di specializzazione su sostegno (in particolare con il TFA sostegno III ciclo) purché l'acquisizione avvenga entro il 30 giugno 2018.

Possono presentare **domanda con riserva** coloro che hanno acquisito l'abilitazione all'estero entro il 31 maggio 2017 e che ne chiedano il riconoscimento entro la data di scadenza del bando (22 marzo 2018).

POSSONO PARTECIPARE I DOCENTI DI RUOLO?

SÌ: i docenti di ruolo, se interessati, possono partecipare purché **possiedono i requisiti richiesti**, anche per la stessa classe di concorso/tipo di posto.

POSSONO PARTECIPARE I DOCENTI INCLUSI NELLE GAE O NELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO 2016?

SÌ: i docenti inclusi nelle GAE o nelle graduatorie del concorso 2016, se interessati, possono partecipare purché **possiedono i requisiti richiesti**.

POSSONO PARTECIPARE I DOCENTI ITP CHE HANNO OTTENUTO L'INSERIMENTO IN II FASCIA DELLE GRADUATORIE 2017-2020?

NO: per gli ITP è specificamente richiesto di essere in GAE o in II fascia entro il 31 maggio 2017 (quindi nelle graduatorie costituite nel 2014 e nelle relative finestre).

POSSONO PARTECIPARE I DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO L'INSERIMENTO NELLE GAE O IN II FASCIA?

Per gli ITP vale il ragionamento precedente.

Per gli altri è possibile **solo se** la sentenza li riconosce come abilitati entro il 31 maggio 2017 ed in ogni caso **con riserva** se la sentenza non è definitiva.



CLASSI PARTICOLARI DI NUOVA ISTITUZIONE

Per alcune classi di concorso di nuova istituzione (A023, A053, A055, A063, A064) esistono particolari requisiti da possedere per essere considerati abilitati: gli stessi previsti per il concorso 2016

Ulteriori dettagli nella nostra applicazione: [classiconcorso.flccgil.it](#)

Per le altre classi di concorso di nuova istituzione, che non trovano corrispondenza nelle precedenti, non ci sono abilitati.

LA SCELTA DELLA REGIONE

Si può presentare domanda in una sola Regione per tutte le cdc/sostegno.

La scelta della Regione è libera: ovviamente si andrà di ruolo in un ambito di quella Regione

Abbiamo chiesto i dati sulla consistenza delle GAE e del Concorso 2016:

Il MIUR ha dato indicazioni in tal senso agli uffici periferici.

Concorso docenti abilitati: il MIUR fornirà i dati sulla consistenza delle attuali graduatorie.

I dati sui possibili pensionamenti sono già disponibili sul sito: <http://www.flccgil.it/scuola/pensioni-scuola-i-dati-analitici-provvisori-sulle-domande-presentate-per-il-2018-2019.flc>

VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI

Tutti i titoli e servizi sono valutati se posseduti entro la scadenza del bando (22 marzo 2018).

I titoli e servizi valutabili sono solo quelli dichiarati nella domanda.

Non si possono dichiarare titoli diversi da quelli previsti nella tabella allegata al DM 995/2017.

VALUTAZIONE TITOLO DI ACCESSO

Il voto dell'abilitazione/specializzazione (rapportato in centesimi) è valutato applicando una semplice formula:

$3 \times (\text{voto} - 75) / 5$: arrotondato al secondo decimale dopo la virgola (massimo 15 punti).

I voti fino a 75/100 danno punteggio 0.

Eventuali abilitazioni senza voto (*può esserci qualche raro caso per le abilitazioni estere*) ottengono 4,68 punti.

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ABILITAZIONE

Il punteggio aggiuntivo per l'abilitazione (19 punti) spetta:

Per le cdc della tabella A e per il sostegno: a coloro che l'hanno acquisita attraverso un percorso che prevedeva l'accesso attraverso una procedura selettiva (SSIS, TFA, COBASLID, DM 137/07, ecc.).

Per gli ITP a coloro che l'hanno acquisita attraverso un corso post diploma almeno annuale (*questi corsi non esistono in Italia*).

TITOLI ESTERI DI ACCESSO RICONOSCIUTI

Le abilitazioni/specializzazioni estere sono titolo di accesso solo se **riconosciute dal MIUR** secondo le normali procedure.

Devono essere state acquisite entro il 31 maggio 2017 e ne deve essere chiesto il riconoscimento entro la scadenza del bando (22 marzo 2017).

Se il riconoscimento non è ancora avvenuto l'ammissione al concorso è con riserva fino al riconoscimento.

ALTRI TITOLI E SERVIZI

Tutti i titoli e servizi valutabili devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando: 22 marzo 2018.

Indichiamo di seguito le questioni poco chiare o che potrebbero creare difficoltà interpretative.

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI

Diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto al dottorato

Sono solo quelli indicati nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale

per il personale della scuola 31 marzo 2005:

<http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/precari/precari-decreto-dirigenziale-del-31-marzo-2005-allegato-4.flc>

Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale

Si ricorda che devono essere specializzazioni universitarie (in sigla DS).

TITOLI DI SERVIZIO**Data utile per la valutazione dei servizi**

Dal testo del bando si valutano i servizi solo fino al 22 marzo 2018: verificheremo con il Miur la possibilità di far valere i servizi fino al 30/06 in modo da non penalizzare chi ha ottenuto la supplenza in ritardo.

Valutabilità servizi a tempo indeterminato

Per come è scritta la tabella sembra che non siano valutabili. Abbiamo sollecitato un chiarimento ufficiale in considerazione della possibilità di partecipazione anche dei docenti di ruolo.

Valutazione del servizio su sostegno

Non è valutabile come specifico per il posto comune. Noi riteniamo che comunque debba essere valutato almeno come non specifico: anche per questo sollecitiamo un chiarimento ufficiale.

Valutabilità servizi "Diritti a scuola", "Iscola", e simili

Le convenzioni stipulate prevedevano la valutabilità ai fini delle graduatorie, ma essendo servizi effettivamente svolti secondo noi dovrebbero essere valutati. Abbiamo sollecitato un chiarimento ufficiale anche in previsione del bando per i 3 anni.

INDIVIDUAZIONE E CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE

Sostenere il concorso ed essere in graduatoria di merito non comporta la cancellazione da nessuna graduatoria.

La cancellazione avviene se si viene assunti e avviati al III anno del FIT.

Chiederemo che in caso di esito negativo dell'anno di prova (evento rarissimo), sia possibile la reintegrazione nelle graduatorie.

Qualora si rinunci all'assunzione non succede nulla: è come se non si fosse fatto il concorso.

Per il personale di ruolo che dovesse essere avviato al terzo anno del FIT è da chiarire con il MIUR se può congelare l'attuale ruolo.

CONCORSO DOCENTI ABILITATI: PRIMI CHIARIMENTI

Riepiloghiamo di seguito le prime questioni note e sulle quali abbiamo ottenuto o siamo in attesa di chiarimenti.

Problemi dell'applicazione

- Impossibilità di inserire il sostegno con riserva di conseguimento: viene chiesta data e luogo che al momento non sono noti. Problema segnalato in via di soluzione.
- Impossibilità di inserire la domanda solo per sostegno e non per cdc. Problema segnalato e già risolto.

Pagamento diritti di segreteria

- Va effettuato un versamento distinto per ogni cdc o tipologia di posto di sostegno alle quali si chiede di partecipare: ogni versamento ha infatti una specifica causale nella quale si indica per cosa si partecipa. Anche se la prova per gli ambiti verticali sarà unica, le graduatorie saranno distinte per cdc (a differenza del concorso 2016 che era anche per ambiti).
- Nella domanda va solo indicato di aver fatto i versamenti. Le ricevute devono essere presentate in occasione dell'orale.
- I versamenti sono ad un conto di tesoreria, quindi molti sistemi di home banking non lo permettono e pertanto vanno fatti a sportello.

Valutazione dei servizi

- Da una prima risposta del MIUR possono dichiararsi solo i servizi a tempo determinato: comunque dovrebbero fare una FAQ specifica.
- I servizi vanno tutti dichiarati una sola volta: sarà il sistema a calcolarli come specifici o meno in base alla cdc indicata e al sostegno.
- I servizi valutabili sono da computare solo fino alla scadenza della domanda: 22 marzo 2018. Fa fede la data di scadenza, non quella nella quale si presenta la domanda: si può presentare anche prima.
- Il servizio di 180 giorni deve essere sulla stessa materia: anche se prima all'avente diritto e poi definitivo.
- Il servizio su sostegno si valuta come non specifico per le classi di concorso e viceversa.
- Al momento non sono inseribili i servizi di primaria, infanzia e personale educativo, anche se le tabelle sembrano prevederli: abbiamo segnalato il problema e siamo in attesa di chiarimenti

Ricordiamo che sul **sito nazionale** sono presenti due speciali: il primo dedicato alle [nuove procedure di reclutamento](#) nella scuola secondaria e il secondo sul [concorso abilitati](#).

Tutte le note e i materiali inviati in agenzia sono disponibili in uno [speciale](#) della nostra **intranet** dedicato ai concorsi docenti previsti nel 2018.



LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E REFERENDUM

PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Non sono più previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico è possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all'anno). Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali può utilizzare, come permessi, anche i sei giorni lavorativi di ferie di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all'art. 21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995, ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007.

Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.

Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, può fruire dei periodi di aspettativa previsti contrattualmente con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro).

Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio. Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse". In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraggono oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì. Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).

Qualora l'amministrazione/il datore di lavoro si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate di cui sopra per particolari



esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento (ovvero il pagamento) successivamente.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo. È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.

PERMESSO RETRIBUITI AI DIPENDENTI PUBBLICI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell'art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE

Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale. In mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Sono previste agevolazioni tariffarie, per treni, navi e aerei, per gli elettori sia in Italia che all'estero.

Sul sito del Ministero degli Interni, in occasione di ogni consultazione elettorale, sono pubblicate le norme al momento in vigore.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti e presso gli uffici delle società ferroviarie, marittime e aeree.

Iscrizioni alla FLC CGIL



Scarica il [modulo](#) e inviacelo compilato in ogni sua parte. Ci metteremo al più presto in contatto con te. L'iscrizione dei **supplenti del preside pagati dalla scuola** deve essere fatta direttamente in sede.

Visita il nostro Sito Internet: www.flcmonza.it



Troverai notizie sindacali in tempo reale di rilevanza locale e nazionale, documenti e informazioni sul tuo lavoro fornite dagli Uffici scolastici di Milano e Regionale e molto altro ancora.

L'UTILIZZO DELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E DEI REFERENDUM

LE RICADUTE SULLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E IL PERSONALE IN OCCASIONE DEL VOTO

In occasione delle elezioni e dei referendum vengono utilizzate molte scuole pubbliche. Sono sempre i sindaci dei diversi comuni che, assumendo poteri prefettizi, definiscono con propria ordinanza l'individuazione degli edifici scolastici per l'insediamento dei vari seggi e il voto.

Ovviamente le ricadute sulle attività della scuola e, quindi, sugli obblighi del personale, dipendono caso per caso dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco del comune di quella scuola. Proviamo ad esaminare le fattispecie più diffuse.

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni stanno a casa e, quindi, nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, che DSGA, che docente o ATA, è tenuto a prestare servizio (né potrebbe farlo).

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell'edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad alcun recupero delle ore non svolte. Qualora subentrino "esigenze di funzionamento", ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto di scuola.

Chiusura solo di una sezione staccata di scuola secondaria di primo o secondo grado, ubicata in comune diverso, con mantenimento del funzionamento della sede centrale

In questo caso sono sospese tutte le attività di quella sezione staccata, ma non quelle della sede centrale. Il personale ATA titolare invece nell'unico organico d'istituto al pari di quello in servizio nella sede centrale, ma assegnato per l'intero anno scolastico nella sezione staccata, non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio nella sede centrale a meno che non vi siano "effettive esigenze di funzionamento".

Tale utilizzo deve essere regolato nel contratto di scuola.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi, ma non della sede centrale

In questo caso sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle degli alunni delle altre sedi di quella scuola.

Dal momento però che non è "tutta la scuola" ad essere chiusa, il personale docente e ATA (titolare nella scuola nel suo complesso e solo assegnato annualmente nella specifica sede scolastica) non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio, a meno che non vi siano "effettive esigenze di funzionamento" (es. sostituzioni).

In ogni caso l'utilizzo del personale non può essere stabilito in via unilaterale ma deve essere regolato nel contratto di scuola.

Chiusura di una parte dell'edificio scolastico, ovvero sospensione delle lezioni/attività didattiche, ma senza la chiusura della presidenza e segreteria

Si verificano situazioni in cui non viene utilizzato l'intero edificio scolastico per lo svolgimento delle elezioni, ma solo di una parte (dove sono le aule) per la collocazione dei seggi elettorali. In questo caso i docenti non hanno obblighi d'insegnamento.



Se la presidenza e la segreteria rimangono aperte, il personale ATA resta in servizio per le effettive esigenze di funzionamento. L'utilizzo del personale, comunque, non può essere stabilito in via unilaterale ma deve sempre essere regolato nel contratto di scuola.

Può verificarsi un ulteriore caso, ricorrente soprattutto negli Istituti Comprensivi: la chiusura di un determinato piano o ala dell'edificio, coincidente con la locazione delle aule di un solo grado di istruzione (esempio la primaria). Le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non-interrato (la secondaria di primo grado, per continuare l'esempio) e con i docenti che sono in regolare servizio, secondo l'orario programmato.

Chiusura della scuola con presidenza e segreteria ma non di altri plessi, succursali o sezioni staccate

In questo caso rimangono a casa tutti gli alunni della sede centrale (ma non quelli delle altre sedi), i docenti e gli ATA in servizio nella sede centrale non potranno prestare servizio nella loro sede.

In questo caso la scuola, sempre con criteri da definire in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle sedi aperte.

Servizi di supporto al funzionamento dei seggi

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia e la predisposizione dei locali, dei seggi e di quanto necessario, è del Comune, che provvede con proprio personale.

È possibile, previo accordo per stabilire adeguati e corrispondenti compensi da parte del Comune, utilizzare su base volontaria il personale ATA della scuola per l'espletamento di questi compiti, per la vigilanza o per le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell'istituto. In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questo personale ha diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

Per quanto riguarda eventuali impegni come scrutatori o presidenti di seggio si rinvia alla [scheda specifica](#) sulle norme per i permessi elettorali in occasione delle elezioni, valida anche per le consultazioni europee.

Chiarimento sulle ferie

Si precisa infine che, a prescindere delle diverse fattispecie sopra descritte, nessun lavoratore docente e ATA può essere obbligato a fruire di giorni di ferie nelle giornate di utilizzo della scuola come seggio elettorale.



LA COSTITUZIONE DEI DIRITTI E DEL LAVORO

In occasione dei 70 anni della Carta, la rivista *Rassegna Sindacale* pubblica uno speciale al seguente link

<http://www.rassegna.it/speciali/la-costituzione-dei-diritti-e-del-lavoro>

con approfondimenti, documenti, interviste e video sui temi del lavoro che attraversarono il dibattito costitutivo e determinarono il testo approvato.